



# Unione dei Comuni del PRATOMAGNO

Loro Ciuffenna (AR)

## LEGGE FORESTALE DELLA TOSCANA CATASTO PROVVISORIO DELLE AREE PERCORSE DA INCENDI ANNO 2021

### AVVISO AI CITTADINI

L'Unione dei Comuni del PRATOMAGNO, in base a quanto stabilito dall'art. 75 bis della L.R. n.39/2000 e ss.mm. ed ii.

#### RENDE NOTO

Che dal 20/07/2022 al 21/08/2022 saranno pubblicati all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del PRATOMAGNO e dei Comuni di Castiglion Fibocchi, Castelfranco Piandiscò, Loro Ciuffenna e Terranuova Bracciolini, gli elenchi delle aree candidate ad essere inserite nel Catasto delle aree percorse da incendi verificatisi **nell'anno 2021**, con l'imposizione dei relativi vincoli previsti dalla normativa vigente (art. 76 L.R. 39/2000 e ss.mm. ed ii.).

**Detti elenchi, con relativi dati catastali, sono consultabili sul sito dell'Unione dei Comuni (<http://www.unionepratomagno.it>) o presso l'Albo Pretorio dei Comuni sopra indicati.**

Ciascun terreno che sarà oggetto di vincolo viene individuato su tali elenchi con i seguenti riferimenti: comune, località, foglio di mappa e particella catastale, estensione superficie oggetto di vincolo, tipo vegetazione, anno incendio e scadenza delle varie tipologie di vincolo, oltre ad un codice identificativo di ciascun incendio. I cittadini proprietari possono presentare eventuali osservazioni in forma scritta all'Unione dei Comuni del PRATOMAGNO in via Perugia n.2/A - 52024 Loro Ciuffenna (AR), ovvero presso i Comuni dove ricade il terreno, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

#### Comuni e località dei terreni inseriti nel Catasto delle aree boscate percorse da incendi

CASTIGLION F.CCHI	CASTELFRANCO PIANDISCO'
—	LA LAMA
	FINESTRELLE
	MANDRI
	IL CASINO
LORO CIUFFENNA	TERRANUOVA B.NI
POGGIO SARNA	ROTONDA SANTA MARIA
CASALE	ASCIONE
BELPOGGIO	
CASELLINO	
IL MOLINACCIO	
BACIANO	
CASELLINO II	

#### Art. 76 L.R. 39/2000 Legge Forestale della Toscana (ESTRATTO)

1. Il regolamento forestale definisce: a) le azioni che possono determinare, anche solo potenzialmente, l'insacco di incendio, i divieti, le prescrizioni e le precauzioni da adottare, nonché le eventuali deroghe; b) i periodi a rischio per lo sviluppo degli incendi boschivi, determinati su base statistica meteo-climatica e le modalità per la definizione di tali periodi;
3. I proprietari ed i possessori di tutte le aree definite all'articolo 69, comma 1, colpite o minacciate da incendio, per le operazioni di spegnimento garantiscono il libero accesso e mettono a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature ed i mezzi di cui hanno la disponibilità, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.
4. Nei boschi percorsi da incendi è vietato: a) per dieci anni, il pascolo di qualsiasi specie di bestiame, fatte salve le deroghe previste dal regolamento forestale in caso di favorevole ricostituzione del soprassuolo boschivo; b) per cinque anni l'esercizio dell'attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno, in presenza della tabellazione realizzata con le modalità definite nel piano AIB.
5. Sia nei boschi percorsi dal fuoco e, sia nella fascia entro cinquanta metri da tali boschi, nei soli pascoli percorsi dal fuoco, fatte salve le opere pubbliche, le opere necessarie all'AIB e quanto previsto negli strumenti urbanistici approvati precedentemente al verificarsi dell'incendio, è vietata: a) per un periodo di quindici anni, ogni trasformazione del bosco in altra qualità di coltura; b) per un periodo di venti anni, la realizzazione di edifici o di strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive.
- 5 bis. Nei certificati di destinazione urbanistica rilasciati dal comune deve essere espressamente richiamato il divieto di cui al comma 5.
6. Alle aree di cui al comma 5 ed agli immobili ivi situati si applica la disposizione dell'articolo 10, comma 1, terzo periodo, della l. 353/2000 e successive modificazioni.
7. Sia nei boschi percorsi dal fuoco che nei pascoli, situati entro 50 metri dai boschi, percorsi dal fuoco, sono vietate, per cinque anni, le attività di rimboscimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, salvo specifica autorizzazione concessa dal Ministro dell'ambiente, per le aree naturali protette statali, o dalla Regione negli altri casi, per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento per la tutela di particolari valori ambientali o paesaggistici.

Unione dei Comuni del PRATOMAGNO — Gestione Associata del Catasto incendi boschivi

Via Perugia n°2/a - 52024 Loro Ciuffenna (AR) - Tel. 055/917021 <http://www.unionepratomagno.it> E\_mail [segreteria@pec-unionepratomagno.ar.it](mailto:segreteria@pec-unionepratomagno.ar.it)